

DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2025

26/2025/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELL'IMPIANTO ESSENZIALE
PORTO EMPEDOCLE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1326^a riunione del 4 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 563/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2023, 531/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 531/2023/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 28 luglio 2023, prot. Autorità 49987, dell'1 agosto 2023 (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 dicembre 2023, prot. Autorità 76944, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei

costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo, con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con riferimento alle unità di produzione degli impianti essenziali per l’anno 2022, tra cui l’impianto Porto Empedocle, con la deliberazione 563/2021/R/eel l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che le istanze di cui al comma 64.30 potessero essere presentate oltre il termine allora vigente (cfr. comma 77.51, lettera j);
- ai sensi del comma 63.13, l’Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l’impianto è inserito nell’elenco degli impianti essenziali;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l’utente del dispacciamento è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna la documentazione indicata rispettivamente ai commi 65.24 e 65.24.1;

- il comma 65.29, lettera b), prevede che, in occasione dell'invio della documentazione menzionata al precedente alinea, l'utente del dispacciamento, con riferimento a una o più unità di produzione nella propria disponibilità, possa richiedere che siano modificati i valori standard di una o più variabili che hanno contribuito a determinare i costi variabili riconosciuti rilevanti per il calcolo del Corrispettivo; nell'esercizio di questa facoltà, che è limitata ad aspetti non prevedibili prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo da determinare, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 208/11, l'impianto essenziale Porto Empedocle è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2022;
- con la comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha richiesto il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2022 in relazione, tra l'altro, all'impianto Porto Empedocle, evidenziando sia il calcolo dei costi variabili a parametri vigenti, sia l'effetto sui citati costi derivante da una richiesta di modifica della metodologia di determinazione degli stessi;
- con la deliberazione 531/2023/R/eel, nell'ambito del riconoscimento a ENEL PRODUZIONE di un acconto del Corrispettivo per l'anno 2022 con riferimento all'impianto Porto Empedocle, l'Autorità ha precisato, tra l'altro, che non si disponeva di evidenze circa il fatto che, come previsto dalla disciplina sull'essenzialità, la richiesta di modifica dalla metodologia di calcolo dei costi variabili di cui al precedente alinea fosse stata inviata dall'utente a Terna e, nel caso, in quale data fosse stato effettuato detto invio;
- dall'insieme della comunicazione Enel e della comunicazione Terna emerge che ENEL PRODUZIONE si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 64.30, lettera b), 65.29, lettera b), e 77.51, lettera j), presentando un'istanza, per l'anno 2022, in merito al criterio di valorizzazione di uno dei parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto di un'unità di produzione dell'impianto Porto Empedocle, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili (di seguito: istanza di cui alla comunicazione Terna).

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di cui alla comunicazione Terna in relazione all'impianto Porto Empedocle, in quanto, come stabilito dal comma 65.29, lettera b), oltre a essere supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, si riferisce ad aspetti non prevedibili prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce il Corrispettivo da determinare;
- stabilire che l'accoglimento dell'istanza di cui alla comunicazione Terna abbia efficacia limitatamente ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del Corrispettivo relativo all'anno 2022;

- prevedere che, nell'ambito delle verifiche di cui al comma 65.34 sul margine di contribuzione dell'impianto essenziale Porto Empedocle per l'anno 2022, Terna accerti la correttezza del calcolo dell'impatto sul Corrispettivo che deriva dall'accoglimento dell'istanza di cui alla comunicazione Terna e che è riportato nella comunicazione medesima

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito all'istanza di cui alla comunicazione Terna, avanzata dall'utente del dispacciamento dell'impianto Porto Empedocle, per l'anno 2022, con riferimento a una delle unità di produzione del medesimo impianto;
2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche sul margine di contribuzione dell'impianto essenziale Porto Empedocle relativo all'anno 2022, Terna accerti la correttezza del calcolo dell'impatto sul Corrispettivo che deriva dall'accoglimento dell'istanza di cui alla comunicazione Terna e che è riportato nella comunicazione medesima;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini